

**REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI
LAUREA IN INGEGNERIA ALIMENTARE
(CLASSE L-9)**

Approvato dal Consiglio di Corso di Laurea il 19/09/2019

Approvato dal Consiglio di Dipartimento del 23/04/2020

SOMMARIO

ART. 1 - PREMESSA	3
ART. 2 - OBIETTIVI FORMATIVI DEL CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA ALIMENTARE	3
ART. 3 - ATTIVITÀ FORMATIVE	4
ART. 4 - CREDITI FORMATIVI DA ACQUISIRE E DURATA DEL CORSO	4
ART. 5 - AMMISSIONE AL CORSO DI LAUREA E VERIFICA DELL'ADEGUATA PREPARAZIONE INIZIALE	5
ART. 6 - OBBLIGHI FORMATIVI E ISCRIZIONI AD ANNI SUCCESSIVI	5
ART. 7 - OPZIONE PER IL PASSAGGIO DAI VECCHI ORDINAMENTI DIDATTICI AL NUOVO ORDINAMENTO DIDATTICO	6
ART. 8 - PIANI DI STUDIO	6
ART. 9 - PROPEDEUTICITÀ	7
ART. 10 - MODALITÀ DEI PASSAGGI AL CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA ALIMENTARE E TRASFERIMENTI DA ALTRI ATENEI	7
ART. 11 - ISCRIZIONE AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO DI STUDENTI GIÀ IN POSSESSO DI UN TITOLO DI STUDIO UNIVERSITARIO	7
ART. 12 - MODALITÀ DI ACCERTAMENTO DELLA CONOSCENZA Di una lingua straniera	8
ART. 13 - VERIFICHE DEL PROFITTO	8
ART. 14 - COMMISSIONI PER L'ACCERTAMENTO DEL PROFITTO	9
ART. 15 - ORIENTAMENTO E TUTORATO	10
ART. 16 - ATTIVITA' DIDATTICHE INTEGRATIVE: VISITE TECNICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	10
ART. 17 - ATTIVITÀ DIDATTICHE INTEGRATIVE: I TIROCINI DIDATTICI	11
ART. 18 - ATTIVITA' DIDATTICHE INTEGRATIVE: MOBILITÀ DEGLI STUDENTI E RICONOSCIMENTO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE SVOLTE ALL'ESTERO	11
ART. 19 - PROVA FINALE PER IL CONSEGUIMENTO DEL TITOLO E COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLA PROVA FINALE	12
ART. 20 - STUDENTI REGOLARMENTE IN CORSO, NON REGOLARMENTE IN CORSO E FUORI CORSO	13
ART. 21 - RINUNCIA AGLI STUDI E DECADENZA	14
ART. 22 - DISPOSIZIONI SUGLI OBBLIGHI DI FREQUENZA	14
ART. 23 - AUTOVALUTAZIONE, VALUTAZIONE PERIODICA, ACCREDITAMENTO	14

ART. 1 - PREMESSA

1. Il presente Regolamento è deliberato dal Consiglio del Corso di Laurea in Ingegneria Alimentare (nel seguito *Consiglio*), istituito presso il Dipartimento di Ingegneria Informatica, Modellistica, Elettronica e Sistemistica (nel seguito Dipartimento), in conformità alle disposizioni di cui all'art. 12 del Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, ed all'art. 13 del Regolamento Didattico di Ateneo (emanato con Decreto Rettorale n. 1986 del 30/09/2013 e successive modificazioni) e nel rispetto della libertà di insegnamento.
2. Il presente regolamento è costituito da una "Parte Generale" e da una "Parte Speciale". La "Parte Generale" disciplina gli aspetti organizzativi del Corso di Laurea in Ingegneria Alimentare. La "Parte Speciale" è costituita dagli Allegati.

ART. 2 - OBIETTIVI FORMATIVI DEL CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA ALIMENTARE

1. Il Corso di laurea in Ingegneria Alimentare ha l'obiettivo di formare una figura professionale di Ingegnere Junior con un'elevata padronanza dei metodi e dei contenuti scientifici propri dell'ingegneria di processo, applicata - in particolare - al settore dell'industria alimentare. Gli obiettivi formativi includono la conoscenza dei principi generali della ingegneria di processo (trasporto di energia, materia, quantità di moto; termodinamica; cinetica chimica; progettazione di apparecchiature); la conoscenza dei metodi di misura e dei concetti generali della regolazione per la gestione del processo produttivo ed il controllo della qualità dei prodotti; la capacità di formulare i problemi nell'ambito dell'ingegneria di processo riconducendoli ai principi di base fisico-chimici; la conoscenza di base dei metodi di progettazione e capacità di utilizzarla; la capacità di organizzare, realizzare e descrivere un'esperienza di laboratorio o test industriale semplice nel campo della ingegneria di processo.
2. Il percorso formativo si rivolge principalmente allo studio delle trasformazioni chimico-fisiche della materia come strumenti per la produzione e la trasformazione di beni materiali; a tal fine mette a sistema conoscenze interdisciplinari provenienti da diverse aree dell'ingegneria: alle conoscenze di base comuni dell'ingegneria industriale e riguardanti la fisica, la chimica, la matematica e l'informatica, seguono conoscenze relative alla termodinamica, alla reologia, alla meccanica dei fluidi e dei solidi, ai fenomeni di trasporto e alla progettazione di apparecchiature, più specifiche dell'ingegneria chimica. La formazione è completata con conoscenze di fisica tecnica, di macchine, di automazione, di ricerca operativa, di tecnologie industriali, di economia e organizzazione aziendale e di elettrotecnica. Una particolare attenzione, inoltre, è rivolta alla chimica degli alimenti, alla biochimica dei microrganismi e alla sicurezza e qualità degli alimenti, discipline fondamentali per la corretta valutazione della cosiddetta 'food safety'.
3. I principali sbocchi occupazionali sono quelli dell'innovazione, dello sviluppo e della conduzione della produzione, della progettazione, della pianificazione e della programmazione, della gestione e della logistica, sia nella libera professione sia nelle imprese manifatturiere o di servizi e nelle amministrazioni pubbliche. Nello specifico, gli ambiti occupazionali riguardano: la gestione di impianti e di processi, la progettazione e il controllo di apparecchiature, la progettazione e il controllo di prodotti, il controllo qualità, la pianificazione della produzione e il marketing. Nello svolgimento della funzione, il laureato in Ingegneria Alimentare oltre alle competenze proprie della classe di laurea L-9, utilizza, specificamente, le competenze associate: alla conoscenza dei fenomeni chimici e delle reazioni in generale, prestando particolare attenzione a quelle che coinvolgono i diversi costituenti presenti negli alimenti; alla conoscenza degli aspetti termodinamici, reologici, dei principi di conservazione (di quantità di moto, di energia e di materia) e delle operazioni unitarie coinvolti nella trasformazione delle materie prime, in particolare quelle alimentari; all'identificazione dei principali microorganismi patogeni presenti negli alimenti e all'individuazione delle condizioni in cui tali microorganismi possono essere resi innocui; all'individuazione delle tecnologie e dei processi industriali richiesti per ottenere un determinato prodotto alimentare; all'effetto che le condizioni operative utilizzate hanno sulla qualità e la sicurezza degli alimenti tenendo anche conto di ciò che prevedono le normative vigenti in materia.
4. I laureati in Ingegneria Alimentare potranno accedere al Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Chimica o al Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale attivi presso l'Università della Calabria, in accordo a quanto previsto dai regolamenti dei suddetti corsi di Laurea Magistrale.

ART. 3 - ATTIVITÀ FORMATIVE

1. Per attività formativa si intende ogni attività organizzata o prevista o riconosciuta dall'Università al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio e di formazione individuale e di autoapprendimento anche svolte al di fuori dell'università.
2. Le attività formative costituenti il curriculum descritto nell'Articolo precedente e che rappresentano l'offerta formativa contenuta nel Manifesto degli Studi (**Allegato A: Quadro delle Attività Formative**) consistono in:
 - corsi di insegnamento;
 - prova finale.Ad essi possono aggiungersi risorse didattiche integrative, di carattere flessibile, che comprendono:
 - corsi integrativi;
 - visite tecniche e viaggi di istruzione;
 - periodi di studio all'estero;
 - attività di tirocinio.
3. I corsi di insegnamento si sviluppano in due semestri, l'attività didattica frontale per ciascun semestre si svolge in 12/15 settimane; i corsi sono tenuti, di norma, da docenti del Dipartimento ovvero, in mancanza, da docenti individuati secondo le modalità previste dalla normativa di Ateneo sul conferimento degli incarichi di insegnamento. In presenza di particolari esigenze didattiche, è possibile prevedere che un corso si estenda su due semestri; in questo caso, esso si articolerà in moduli ciascuno dei quali non si estenderà al di là di un semestre.
4. I corsi che prevedono 3, 4 o 5 ore di lezione settimanali sono, di norma, impartiti in non meno di due giorni alla settimana; quelli che ne prevedono 6 o 7 in non meno di tre giorni alla settimana e quelli che ne prevedono più di 7 in non meno di quattro giorni alla settimana. Nel caso di insegnamenti che prevedano esclusivamente attività di laboratorio è possibile svolgere fino ad un massimo di 3 ore di lezione per ciascun giorno.
5. Sulla base di giustificate esigenze didattiche e organizzative, un insegnamento può essere articolato in moduli, ciascuno corrispondente ad argomenti che siano chiaramente individuabili all'interno di quelli complessivi dell'insegnamento. Ciascun modulo è affidato ad un unico titolare che ne avrà la responsabilità didattica.
6. Il **Consiglio** può proporre al Consiglio di Dipartimento lo sdoppiamento dei corsi di uno o più insegnamenti, sulla base non solo del numero degli iscritti, ma anche della disponibilità di risorse e strutture didattiche e delle particolari caratteristiche del Corso di Laurea. Il Consiglio di Dipartimento fissa le modalità di suddivisione degli studenti e verifica annualmente la permanenza dei presupposti che hanno portato allo sdoppiamento. I docenti responsabili di insegnamenti sdoppiati sono tenuti a concordare e coordinare i rispettivi programmi di insegnamento e le modalità di verifica del profitto.
7. Il **Consiglio** può deliberare che uno o più insegnamenti di qualsiasi tipologia e durata siano mutuati da altri Corsi di Studio anche appartenenti a classi diverse, acquisito il parere favorevole del Dipartimento che eroga l'insegnamento, ovvero del Consiglio di Corso di Studio, ove costituito, cui l'insegnamento fa capo e fermo restando il requisito della presenza di identici obiettivi formativi dell'insegnamento. La mutuaione, proposta dal **Consiglio**, è deliberata dal Consiglio di Dipartimento.
8. Le finalità didattiche, i contenuti di massima, le modalità di svolgimento delle lezioni, delle esercitazioni, delle attività di laboratorio e degli esami dei singoli insegnamenti sono descritte nelle Schede degli Insegnamenti riportate nell'**Allegato B (Schede Insegnamenti e Propedeuticità)** che fa parte integrante del presente Regolamento.
9. Il **Consiglio**, considerati gli obiettivi formativi dei singoli insegnamenti e la loro collocazione nel Manifesto degli Studi, svolge annualmente una azione di coordinamento dei contenuti dei corsi al fine di garantire la massima fruibilità delle attività formative.

ART. 4 - CREDITI FORMATIVI DA ACQUISIRE E DURATA DEL CORSO

1. Per credito formativo universitario si intende la misura del lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dall'ordinamento didattico del Corso di Laurea.

2. Al credito corrispondono 25 ore di impegno complessivo per studente. La quota dell'impegno orario complessivo che deve rimanere riservata a disposizione dello studente per lo studio personale o per altre attività formative di tipo individuale non può essere inferiore al 50% dell'impegno complessivo, salvo nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico.
3. Ai fini della definizione del numero complessivo di ore a disposizione dei docenti per lo svolgimento degli insegnamenti o di altre attività didattiche formative, si assume che **1 ora di lezione corrisponde a 3 ore** di impegno dello studente, **1 ora di esercitazione corrisponde a 2 ore** di impegno dello studente. Per i laboratori e le esercitazioni a carattere progettuale, la corrispondenza tra ore di impegno dello studente e ore di didattica frontale è definita dal *Consiglio* sulla base della natura specifica dell'attività.
4. I crediti formativi universitari (CFU), corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto.
5. La quantità media di lavoro di apprendimento svolto in un anno da uno studente è, di norma, fissata in 60 CFU.
6. Il Consiglio di Dipartimento, su proposta del *Consiglio*, può riconoscere come crediti formativi universitari, le conoscenze e le abilità culturali e professionali certificate individualmente ai sensi della normativa vigente in materia, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'Università abbia concorso. Il riconoscimento dei crediti formativi universitari avverrà nel rispetto della coerenza con il percorso formativo e nella misura massima di 12 CFU. Sono escluse forme di riconoscimento attribuite collettivamente.
7. Solo le attività formative di tipo universitario con una votazione espressa in trentesimi, ancorché erogate in convenzione, salvo quanto diversamente previsto dai regolamenti di Ateneo, possono essere riconosciute come equipollenti a lezioni o seminari delle attività di base, caratterizzanti, affini o integrative. Nella tipologia delle altre attività possono essere riconosciute tutte le altre conoscenze e abilità. I rapporti tra le parti per l'attuazione di tali attività formative sono regolati con atti di convenzione. La partecipazione dell'Università alle attività di cui al presente comma è deliberata dal Senato Accademico su proposta del Consiglio di Dipartimento, sentito il *Consiglio*.
8. L'articolazione dei CFU prevista per il Corso di Laurea in Ingegneria Alimentare è riportata nel Quadro Generale delle attività formative allegato al presente Regolamento (**Allegato A**), di cui costituisce parte integrante.
9. Per conseguire la Laurea in Ingegneria Alimentare lo studente deve acquisire 180 CFU, comprensivi di quelli relativi alla conoscenza obbligatoria della lingua inglese.
10. La durata normale del Corso di Laurea in Ingegneria Alimentare è di tre anni, riducibili nel caso di riconoscimento di crediti formativi universitari ottenuti prima dell'ammissione.

ART. 5 - AMMISSIONE AL CORSO DI LAUREA E VERIFICA DELL'ADEGUATA PREPARAZIONE INIZIALE

1. Possono essere ammessi al Corso di Laurea in Ingegneria Alimentare i diplomati degli istituti di istruzione secondaria superiore di durata quadriennale/quinquennale o quanti siano in possesso di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo secondo la normativa vigente in materia.
2. Per l'ammissione al Corso di Laurea in Ingegneria Alimentare si richiedono capacità di comprensione verbale e di sintesi di un testo scritto, capacità logiche, attitudine ad un approccio metodologico e conoscenze scientifiche di base di matematica e di scienze.
3. La verifica della preparazione iniziale è obbligatoria ai fini dell'iscrizione, e consiste in un test di ammissione, progettato a livello nazionale per i Corsi di Laurea in Ingegneria, che può prevedere la selezione dei candidati in fasi distinte. Il test potrà essere erogato in più sessioni nell'arco dei mesi precedenti l'immatricolazione, in modalità cartacea o informatizzata. I contenuti, la data e le modalità di svolgimento del test sono definiti annualmente dal bando di ammissione.

ART. 6 - OBBLIGHI FORMATIVI E ISCRIZIONI AD ANNI SUCCESSIVI

1. Il bando di ammissione definisce i criteri per la determinazione degli obblighi formativi aggiuntivi, da soddisfare nel primo anno di corso, nonché tempi e modalità per la loro estinzione. Tali obblighi devono essere estinti entro il primo anno di corso o mediante il superamento di apposite prove di verifica che saranno somministrate agli studenti all'inizio di ciascuna sessione di esami ovvero mediante il superamento di un esame dell'area di matematica (SSD: MAT/02-09) del primo anno.
2. Gli studenti che non estinguono il loro obbligo formativo aggiuntivo entro il primo anno, non potranno sostenere alcun esame del secondo e del terzo anno e potranno essere oggetto di specifiche attività di

tutorato come riportato nell'art. 15 del presente Regolamento. Gli uffici didattici del dipartimento all'inizio di ogni anno accademico successivo al primo effettuano le necessarie verifiche sulla carriera degli studenti interessati al fine di consentire o meno la regolare ripresa del percorso formativo.

3. Gli studenti che, pur in mancanza di obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare, non acquisiscono almeno 12 CFU al termine del primo anno, non potranno sostenere alcun esame relativo al secondo e al terzo anno di corso e potranno essere oggetto di specifiche attività di tutorato come riportato nell'art. 15 del presente Regolamento. Gli uffici didattici del dipartimento, all'inizio di ogni anno accademico successivo al primo, effettuano le necessarie verifiche sulla carriera degli studenti interessati al fine di consentire o meno la regolare ripresa del percorso formativo.

ART. 7 - OPZIONE PER IL PASSAGGIO DAI VECCHI ORDINAMENTI DIDATTICI AL NUOVO ORDINAMENTO DIDATTICO

1. Gli studenti già iscritti a Corsi di Laurea in Ingegneria dei precedenti ordinamenti che intendano passare al Corso di Laurea in Ingegneria Alimentare previsto dall'ordinamento didattico di cui al DM 270/04, devono presentare una formale richiesta al *Consiglio*.
2. La domanda intesa a ottenere il passaggio dal Corso di Laurea in Ingegneria dei precedenti ordinamenti didattici al Corso di Laurea in Ingegneria Alimentare, nel limite dei posti disponibili, deve essere compilata utilizzando gli appositi strumenti informatici predisposti dall'ateneo tra il 1° agosto e il 10 settembre. Il *Consiglio* dovrà esprimersi entro il 30 settembre.
3. Alla dichiarazione di cui al comma precedente, gli studenti devono allegare autocertificazione attestante la data di superamento degli esami o delle prove di accertamento del profitto, la votazione eventualmente riportata e il numero di CFU.
4. Il *Consiglio* si riserva di richiedere colloqui integrativi per esami già superati qualora non riscontri un'adeguata corrispondenza tra i programmi.

ART. 8 - PIANI DI STUDIO

1. All'atto dell'iscrizione a tutti gli studenti viene assegnato il piano di studio ufficiale del Corso di Laurea in Ingegneria Alimentare
2. Lo studente regolarmente in corso, non regolarmente in corso o fuori corso può ogni anno chiedere di modificare il proprio piano di studi; le modifiche possono interessare le attività formative dell'anno di corso cui lo studente è iscritto, quelle previste per gli anni successivi e quelle inserite negli anni precedenti i cui CFU non siano stati ancora acquisiti. I piani di studio individuali devono essere presentati dal 31 Agosto di ogni anno e fino alla scadenza stabilita dal *Consiglio*. Tale scadenza sarà comunque antecedente il 31 ottobre. I piani di studio vengono sottoposti all'approvazione da parte del *Consiglio* che delibera in merito entro un mese dalla data di presentazione.
3. Nel caso di indicazione nel piano di studio individuale di insegnamenti che risultino aggiuntivi rispetto a quelli richiesti per il conseguimento del titolo, i CFU acquisiti a seguito di prove di accertamento del profitto sostenute con esito positivo rimangono registrati nella carriera dello studente e possono dare luogo a successivi riconoscimenti ai sensi della normativa vigente. Le votazioni ottenute non rientrano nel computo della media dei voti del calcolo finale. Ai fini del conseguimento del titolo di studio gli esami o le prove in soprannumero non sono obbligatori.
4. Gli studenti del Corso di Laurea in Ingegneria Alimentare sono obbligati a seguire i manifesti degli studi ufficiali previsti per il loro anno di immatricolazione ovvero il piano di studi individuale qualora approvato dal *Consiglio*.
5. Agli studenti del Corso di Laurea in Ingegneria Alimentare che abbiano già acquisito entro il 1° ottobre di ciascun anno accademico un numero di crediti formativi universitari (N_{CFU_A}) maggiore di 140 è consentito l'inserimento nel piano di studio della Laurea Triennale di insegnamenti di una delle Lauree Magistrali di cui all' Articolo 2 Comma 2, per, al più, un numero di crediti formativi universitari in esubero (N_{CFU_E}), calcolato nel seguente modo:
 - se lo studente prevede di laurearsi entro il successivo mese di settembre: $N_{CFU_E} < N_{CFU_A} - 110$;
 - se lo studente prevede di laurearsi entro il successivo mese di aprile: $N_{CFU_E} < N_{CFU_A} - 140$.

Tali insegnamenti si configurano come insegnamenti aggiuntivi non curriculari, non obbligatori per il conseguimento del titolo di primo livello, e il cui voto non viene contabilizzato nella determinazione del voto finale di laurea. Lo studente, che si prenota per sostenere un esame aggiuntivo, si assume la piena responsabilità del possesso dei requisiti richiesti. L'inserimento degli insegnamenti nel piano di studio

deve essere effettuato mediante richiesta al **Consiglio**. Ottenuto il parere favorevole del **Consiglio**, il piano di studi della Laurea Triennale sarà integrato con gli insegnamenti aggiuntivi.

ART. 9 - PROPEDEUTICITÀ

1. Le propedeuticità tra gli insegnamenti del Corso di Laurea in Ingegneria Alimentare sono riportate nelle schede degli insegnamenti richiamate nell'**Allegato B** e sono riportate nella tabella richiamata nell'**Allegato B**. Eventuali modifiche delle propedeuticità sono deliberate dal **Consiglio**, sentito il Docente titolare o incaricato, nonché i docenti del settore scientifico disciplinare a cui il corso afferisce, e sono riportate nelle medesime schede degli insegnamenti.

ART. 10 - MODALITÀ DEI PASSAGGI AL CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA ALIMENTARE E TRASFERIMENTI DA ALTRI ATENEI

1. La valutazione delle domande di passaggio al Corso di Laurea in Ingegneria Alimentare da altri corsi di studio all'interno dell'Ateneo, nonché i trasferimenti da altri Atenei, è di competenza del **Consiglio** che delibera in merito al riconoscimento totale o parziale dei CFU acquisiti dallo studente ai fini della prosecuzione degli studi. La valutazione si baserà sulla congruenza delle attività didattiche seguite con gli obiettivi formativi del Corso di Laurea e sulla corrispondenza dei relativi carichi didattici (avendo verificato la condizione dello studente rispetto a quanto specificato all'Articolo 5 del presente Regolamento). Il **Consiglio** assicura il riconoscimento del maggior numero di CFU già maturati dallo studente, anche ricorrendo eventualmente a colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute. Il mancato riconoscimento dei CFU deve essere adeguatamente motivato; nel caso di corsi di studio appartenenti alla Classe L-9, il riconoscimento dei CFU non può essere inferiore al 50% di quelli già maturati.
2. Il **Consiglio** verifica, altresì, la condizione dello studente rispetto a quanto specificato all'art. 20 del presente regolamento.
3. Alla domanda intesa ad ottenere il passaggio da Corsi di Laurea dell'Università della Calabria o il nullaosta al trasferimento al Corso di Laurea in Ingegneria Alimentare da altro Ateneo, deve essere allegata autocertificazione attestante l'anno di immatricolazione, la denominazione di ciascuna delle attività formative per le quali lo studente ha acquisito CFU, la data del superamento dei relativi esami o delle prove di accertamento del profitto, e la votazione eventualmente riportata. Coloro i quali richiedano il trasferimento da altra sede sono tenuti, inoltre, ad allegare i programmi di ciascuna attività formativa.
4. La domanda intesa ad ottenere il passaggio da Corsi di Laurea dell'Università della Calabria o il nullaosta al trasferimento al Corso di Laurea in Ingegneria Alimentare da altro Ateneo, nel limite dei posti disponibili, deve essere compilata utilizzando gli appositi strumenti informatici predisposti dall'ateneo e indirizzata al Coordinatore del Corso di Laurea in Ingegneria Alimentare e presentata agli Uffici Didattici del Dipartimento tra il 1° agosto e il 10 settembre. Il **Consiglio** dovrà esprimersi entro il 30 settembre.
5. A decorrere dalla data di presentazione dell'istanza di passaggio e fino alla effettiva iscrizione al nuovo corso, lo studente non può sostenere alcun esame ovvero compiere alcun ulteriore atto di carriera.
6. Nel caso di presentazione di un numero di richieste di passaggio/trasferimento superiore al numero dei posti disponibili, il **Consiglio** provvederà a redigere una graduatoria di merito. La graduatoria sarà stilata considerando il numero di CFU già riconosciuti e comprenderà anche gli studenti di cui al successivo art. 11.

ART. 11 - ISCRIZIONE AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO DI STUDENTI GIÀ IN POSSESSO DI UN TITOLO DI STUDIO UNIVERSITARIO

1. Chiunque sia in possesso di un titolo di studio universitario può chiedere l'iscrizione ad un anno successivo al primo del Corso di Laurea in Ingegneria Alimentare ed il riconoscimento di tutta o di parte dell'attività formativa completata per l'acquisizione del titolo di studio posseduto.
2. Alla domanda deve essere allegata autocertificazione attestante il titolo di studio universitario posseduto, l'anno di immatricolazione e di conseguimento del titolo, la denominazione di ciascuna delle attività formative per le quali lo studente ha acquisito CFU di cui chiede il riconoscimento, la data del superamento dei relativi esami o delle prove di accertamento del profitto, e la votazione eventualmente

riportata. Coloro i quali abbiano conseguito il titolo presso altra Università sono tenuti, inoltre, ad allegare i programmi di ciascuna attività formativa.

3. La domanda di cui al comma precedente deve essere compilata utilizzando gli appositi strumenti informatici predisposti dall'ateneo e indirizzata al Coordinatore del Corso di Laurea in Ingegneria Alimentare e presentata agli Uffici Didattici del Dipartimento tra il 1° agosto e il 10 settembre. Il **Consiglio** dovrà esprimersi entro il 30 settembre.
4. Il **Consiglio** delibera, nel limite dei posti disponibili, circa l'accoglimento della domanda e, in caso positivo, determina l'anno di corso al quale lo studente viene iscritto, individua gli insegnamenti e le attività formative riconoscibili ai fini della prosecuzione degli studi. Compete altresì al **Consiglio** la valutazione dell'avvenuto accertamento di un'adeguata preparazione iniziale di cui all'Articolo 5 del presente Regolamento
5. Nel caso di presentazione di un numero di richieste superiore al numero dei posti disponibili, il **Consiglio** provvederà a redigere una graduatoria di merito. La graduatoria sarà stilata considerando il numero di CFU già riconosciuti e comprenderà anche gli studenti di cui al precedente art. 10.

ART. 12 - MODALITÀ DI ACCERTAMENTO DELLA CONOSCENZA Di una lingua straniera

1. I crediti formativi universitari degli Ordinamenti Didattici dei Corsi di Laurea del Dipartimento relativi alla conoscenza di una Lingua straniera sono acquisiti, di norma, attraverso il superamento delle prove di esame previste al termine del corso erogato dalla OLA (Offerta Linguistica di Ateneo). Con riferimento alla Lingua Inglese, sono riconosciute certificazioni che dimostrino il possesso del livello B1 nelle quattro abilità (listening, speaking, reading, writing), così come stabilito dal Consiglio di Dipartimento. Il Consiglio di Dipartimento può deliberare, altresì, altre modalità di riconoscimento dei CFU della lingua inglese.

ART. 13 - VERIFICHE DEL PROFITTO

1. I CFU corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o altre modalità di verifica previste nel presente Regolamento.
2. La verifica del profitto è obbligatoria per tutte le attività formative previste dal presente Regolamento. L'accertamento del profitto è individuale.
3. La verifica del profitto per le attività formative diverse dai corsi di insegnamento può non prevedere una votazione, ma soltanto una valutazione di "superato" (che determina l'acquisizione da parte dello studente dei relativi CFU).
4. Per i corsi di insegnamento sono previste, ogni anno, almeno una sessione per le attività di verifica del profitto al termine del periodo didattico in cui l'insegnamento è tenuto e altre due sessioni comprese tra la conclusione di quella relativa all'ultimo periodo dell'anno accademico e l'inizio del primo periodo dell'anno accademico successivo.
5. Per i corsi di insegnamento la prova di accertamento del profitto può essere in forma scritta, in forma orale e in forma scritta e orale. Il superamento dell'accertamento del profitto in una di tali forme può essere requisito per l'ammissione alle restanti parti della prova di accertamento del profitto. E' possibile utilizzare modalità di accertamento del profitto a risposta multipla, anche informatizzate, come forma concorrente di accertamento, nonché come forma di ammissione alle restanti parti della prova di accertamento del profitto.
6. La verifica del profitto può anche essere svolta mediante eventuali prove intermedie, esercitazioni e lavori di gruppo svolti durante il corso, in combinazione con una prova finale obbligatoria. Le modalità di svolgimento di tali attività saranno individuate dal docente del corso nell'ambito di eventuali regolamentazioni stabilite dal Consiglio di Dipartimento.
7. Possono essere considerati in sede di esame gli elementi acquisiti nel corso di esercitazioni, attività di laboratorio e seminari svolti durante i corsi di insegnamento, anche se valutati dal solo responsabile di tali attività formative, purché incaricato dal docente del corso.
8. Qualora sia prevista una votazione, l'accertamento del profitto si conclude con un giudizio di approvazione espresso in trentesimi. L'esame è superato se la votazione ottenuta è non inferiore a diciotto trentesimi. La votazione di trenta trentesimi può essere accompagnata, a giudizio unanime della Commissione esaminatrice, dalla lode.
9. La registrazione degli esami di profitto avviene esclusivamente con l'utilizzo di strumenti informatici, secondo modalità stabilite dal Senato Accademico.

10. Le prove di accertamento del profitto sono pubbliche e pubblica è la comunicazione delle votazioni riportate dagli studenti.
11. Non è consentito ripetere un esame di profitto già sostenuto con esito positivo.
12. Per sostenere le prove di accertamento del profitto lo studente deve essere iscritto e in regola con il versamento delle tasse e dei contributi richiesti e con le disposizioni relative all'accertamento dell'obbligo di frequenza, ai sensi dell'Art. 22 del presente Regolamento.
13. Il numero annuale degli appelli e la loro distribuzione sono stabiliti dal Consiglio di Dipartimento per un totale di almeno cinque appelli aperti a tutti e di almeno due appelli straordinari per studenti fuori corso (senza restrizione di crediti formativi universitari), il cui calendario è fissato entro e non oltre il 31 ottobre di ogni anno. La distanza tra la data di un appello e l'altro di un generico corso deve avere una finestra temporale di almeno due settimane. Le date degli appelli relativi agli insegnamenti dello stesso periodo (semestre e anno di corso) non possono essere in alcun modo sovrapposte.
14. Nell'intervallo tra il primo e il secondo semestre si tengono, di norma, due appelli. Alla fine del secondo semestre si tengono tre appelli di cui il terzo nel mese di settembre. Le finestre sono definite annualmente nel Calendario Accademico, in base a quanto deliberato dal Consiglio di Dipartimento.
15. Gli appelli relativi a insegnamenti obbligatori dello stesso anno di corso devono, in ogni caso, essere fissati in modo tale da consentire allo studente di sostenere le prove in giorni distinti.
16. In ciascuna sessione, lo studente in regola con l'iscrizione e le tasse relative può sostenere, senza alcuna limitazione numerica, tutte le prove di accertamento del profitto delle attività formative di cui possiede l'attestazione di frequenza e che si riferiscano comunque a corsi conclusi.
17. E' preliminare allo svolgimento delle prove di accertamento del profitto e costituisce condizione per la loro validità la verifica da parte della commissione esaminatrice dell'identità del candidato.
18. Eventuali sessioni aggiuntive per le attività di verifica del profitto devono rispettare comunque il tassativo divieto per gli studenti in corso della sovrapposizione delle attività medesime con le lezioni.
19. Le modalità dell'accertamento del profitto relative ad ogni insegnamento e ad ogni altra forma di attività didattica sono riportate nelle schede degli insegnamenti di cui all'**Allegato B**.
20. Le prove di accertamento del profitto sostenute con esito negativo non comportano necessariamente l'attribuzione di un voto. Gli studenti possono ripetere gli esami non superati relativi agli insegnamenti e alle altre attività didattiche, in tutti gli appelli d'esame previsti dal calendario degli esami.
21. La responsabilità della pubblicizzazione dei calendari delle prove per la valutazione del profitto nei tempi e secondo le modalità previste dal presente regolamento è del Direttore del Dipartimento.

ART. 14 - COMMISSIONI PER L'ACCERTAMENTO DEL PROFITTO

1. Le commissioni per l'accertamento del profitto relative ai corsi di insegnamento sono nominate dal Coordinatore del **Consiglio** e sono composte da 3 membri. La commissione opera validamente con la presenza effettiva del presidente e di almeno un secondo componente.
2. Le commissioni sono nominate all'inizio dell'anno accademico e il Coordinatore del **Consiglio**, su comunicazione dei professori titolari, trasmette all'area didattica eventuali variazioni dopo almeno due periodi didattici.
3. La commissione è presieduta dal professore titolare dell'attività formativa. Nel caso di attività formative suddivise in insegnamenti o moduli coordinati, di cui sono titolari professori diversi, la commissione è presieduta da uno dei professori individuato dal Coordinatore del **Consiglio**.
4. Nel caso di corsi di insegnamento di uno stesso Corso di Studio o di più Corsi di Studio afferenti allo stesso Dipartimento, sdoppiati o aventi la medesima denominazione e offerti nello stesso semestre, ove sia nominata un'unica commissione, di essa devono far parte tutti i professori titolari dei corsi stessi. Il presidente della commissione d'esame viene designato dal Coordinatore del **Consiglio**.
5. La nomina della commissione per l'accertamento del profitto al termine di corsi di insegnamento attivati congiuntamente da due o più Corsi di Studio afferenti allo stesso Dipartimento spetta al Direttore del Dipartimento.
6. Possono far parte della commissione professori di ruolo, supplenti o a contratto, ricercatori, professori incaricati stabilizzati e assistenti del ruolo a esaurimento di materie afferenti al settore disciplinare o a settore affine. Possono altresì far parte delle commissioni esercitatori titolari di crediti di insegnamento e cultori della materia.
7. Ove necessario, il Presidente della Commissione può richiedere al Coordinatore del **Consiglio** la nomina di un congruo numero di membri al fine di ripartire il lavoro di accertamento del profitto in più sottocommissioni.

8. Ogni sottocommissione opera validamente se formata da almeno due componenti, di cui almeno un professore di ruolo o a contratto, professore incaricato stabilizzato, ricercatore confermato o assistente del ruolo a esaurimento, afferente al settore scientifico-disciplinare cui il corso è attribuito nel regolamento didattico del Corso di Studio o a settore scientifico-disciplinare affine.

9. Il Presidente fornisce alle sottocommissioni direttive di uniformità e vigila sull'osservanza delle stesse, mantenendo la responsabilità di tutti gli esami svolti.

10. Nel caso di documentata indisponibilità del presidente della commissione, il Coordinatore del **Consiglio** provvede alla nomina di un sostituto.

11. Nella determinazione del risultato dell'accertamento del profitto dello studente da parte della commissione la responsabilità della valutazione finale è collegiale.

12. Le modalità di accertamento del profitto e di determinazione del voto finale, qualora essa avvenga sulla base anche dell'esito di eventuali prove intermedie sostenute e/o dei risultati relativi a eventuali attività di seminario, esercitazioni e lavori di gruppo svolti durante il corso, devono essere comunicate agli studenti nella prima settimana del corso.

ART. 15 - ORIENTAMENTO E TUTORATO

1. Il **Consiglio** può nominare uno o più delegati all'orientamento, che hanno il compito di predisporre il materiale informativo sul Corso di Laurea in Ingegneria Alimentare, curarne la diffusione negli Istituti secondari e tra le matricole, partecipare alle attività coordinate a livello di Dipartimento e di Ateneo.
2. Nel Corso di Laurea è istituito un servizio di tutorato per gli studenti. Obiettivo del tutorato è orientare ed assistere gli studenti nel corso degli studi, renderli attivamente partecipi del processo formativo, aiutarli a rimuovere gli ostacoli ad una proficua frequenza dei corsi e assisterli nelle loro scelte formative.
3. Responsabile delle attività di tutorato è il Coordinatore del **Consiglio**, che può delegare tale compito ad un suo delegato permanente scelto tra i professori di ruolo ed i ricercatori membri del **Consiglio**.
4. Tra le attività di tutorato per gli studenti sono comprese:
 - a) quelle relative all'"accoglienza", cioè al sostegno dello studente immatricolato nei primi mesi della sua esperienza universitaria;
 - b) le attività didattiche di sostegno, individuali e di gruppo, per il superamento di ostacoli cognitivi che si frappongono al superamento delle prove di accertamento del profitto;
 - c) i corsi intensivi;
 - d) le attività per l'inserimento nel mondo del lavoro.

Il **Consiglio** può attivare *corsi intensivi* di supporto o di recupero finalizzati a una più efficace fruizione dell'offerta formativa da parte degli studenti che si trovino in situazioni di svantaggio. Tali corsi possono avere luogo anche in periodi di interruzione delle attività didattiche ed in orari serali.

Per quanto concerne l'*attività didattica di sostegno*, essa ha l'obiettivo di fornire a ciascuno studente un riferimento specifico tra i professori e i ricercatori dell'Ateneo cui rivolgersi per avere consigli e assistenza per la soluzione degli eventuali problemi che dovessero presentarsi nel corso della carriera universitaria. Entro il primo mese dalla disponibilità dell'elenco degli studenti, a ciascuno studente è attribuito un tutor tra i professori di ruolo ed i ricercatori afferenti al Corso di Laurea in Ingegneria Alimentare. Distinte attività di tutorato saranno svolte da studenti capaci e meritevoli iscritti ai Corsi di Laurea Magistrale o ai Corsi di Dottorato di Ricerca. L'attribuzione è realizzata dal Coordinatore del **Consiglio** garantendo una distribuzione uniforme degli studenti tra i docenti di ruolo ed i ricercatori. Sono esentati da tale attività il Coordinatore del **Consiglio** e il Direttore del Dipartimento. Gli studenti immatricolati nel corso del primo anno degli studi hanno l'obbligo di incontrare almeno due volte il loro tutor, di norma, nell'orario che questi destina al ricevimento degli studenti.

5. Le attività di tutorato sono estese anche agli studenti di cui all'art. 6 del presente Regolamento.

ART. 16 - ATTIVITA' DIDATTICHE INTEGRATIVE: VISITE TECNICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE

1. Il **Consiglio** può autorizzare visite tecniche o viaggi di istruzione a luoghi di particolare interesse tecnico e culturale, o a luoghi configurabili come 'laboratori' sul campo nei limiti delle disponibilità finanziarie.
2. Il docente interessato presenta al **Consiglio** apposita richiesta indicando il numero di studenti, i preventivi eventualmente necessari per le spese di trasferimento ed alloggio e verificando che siano rispettate le necessarie condizioni di sicurezza nel corso del trasporto e della visita.

ART. 17 - ATTIVITÀ DIDATTICHE INTEGRATIVE: I TIROCINI DIDATTICI

1. Nell'ambito dell'offerta formativa del Corso di Laurea in Ingegneria Alimentare possono essere previste attività didattiche integrative. Sono da considerarsi attività didattiche integrative i “ tirocini didattici universitari” presso enti pubblici o privati, aziende, studi professionali, imprese e industrie con cui l'Università della Calabria abbia stipulato apposita convenzione;
2. Per accedere alle attività didattiche integrative di cui al comma 1, lo studente deve aver già acquisito almeno 120 CFU; egli può accedere a tale attività a partire dal terzo anno di corso, e successivamente in qualunque momento ne faccia richiesta.
3. Il tirocinio ha una durata minima di 2 mesi e massima di 4 mesi e può consentire l'acquisizione, al massimo, di 6 CFU. Ai fini della definizione del numero complessivo di giorni a disposizione dello studente per lo svolgimento del tirocinio in funzione dei crediti previsti dal suo piano di studio, si stabilisce che 1 CFU equivale a 25 ore di impegno studente. Non potranno, comunque, essere acquisiti più di 3 CFU per mese di tirocinio.
4. Il tirocinio è assegnato, allo studente che ne fa richiesta secondo quanto previsto dal Regolamento delle Attività di Tirocinio Didattico Universitario del Dipartimento. Il tirocinio si svolge sotto la supervisione di un Tutor Accademico, nominato dal Coordinatore del Consiglio, e da un Tutor Aziendale designato dal Soggetto presso il quale si svolge il tirocinio.
5. A conclusione del tirocinio, lo studente, secondo quanto previsto dal Regolamento delle Attività di Tirocinio Didattico Universitario del Dipartimento, presenta al Coordinatore del CdS una relazione che descrive nel dettaglio le attività svolte durante il periodo. Sulla base di tale documentazione, il Consiglio di CdS può attribuire i relativi CFU.
6. Progetti, studi, analisi, effettuati durante il tirocinio possono essere oggetto della relazione da presentare per la prova finale.

ART. 18 - ATTIVITÀ DIDATTICHE INTEGRATIVE: MOBILITÀ DEGLI STUDENTI E RICONOSCIMENTO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE SVOLTE ALL'ESTERO

1. Gli studenti dell'Università della Calabria possono svolgere parte dei propri studi presso Università estere. A tal fine possono essere stipulati accordi fra Università.
2. Le attività di mobilità degli studenti sono curate direttamente dall'Ufficio Speciale Erasmus di Ateneo, che definisce e/o conferma di anno in anno le sedi Universitarie estere (europee ed extra europee) presso cui è possibile svolgere periodi di studio e soggiorno.
3. Il **Consiglio** può designare un Docente delegato a curare i rapporti con l'Ufficio Speciale Erasmus di Ateneo e a raccogliere e valutare le domande degli studenti. Il **Consiglio** stabilisce le equipollenze delle attività formative svolte all'estero in termini di attività e numero di CFU corrispondenti nell'ambito dell'offerta formativa del Corso di Laurea in Ingegneria Alimentare.
4. Lo studente interessato allo svolgimento di attività formative all'estero è tenuto a presentare in tempo utile domanda al **Consiglio** allegando la documentazione disponibile relativa alle attività formative che intende seguire all'estero (compresi il numero di CFU ed una descrizione del contenuto di ciascuna attività formativa, il numero di ore di lezione e di esercitazioni, e le modalità di accertamento del profitto) e di cui intende richiedere il riconoscimento.
5. Il **Consiglio** delibera entro 45 giorni dal ricevimento della domanda su quali siano le frequenze, le attività formative, i relativi settori scientifico-disciplinari, ed i CFU riconoscibili come equivalenti e riconducibili ad attività formative previste nel Piano di studio dello studente. Qualora le attività formative da svolgere presso Università estere non siano previste nel piano di studio dello studente, il **Consiglio** deve inviare agli Uffici Didattici del Dipartimento apposita delibera indicante la variazione del piano di studio che deve essere recepita con decorrenza dalla data della stessa delibera, ovvero per l'anno accademico in corso e non per quello successivo.
6. Per gli studenti in mobilità nell'ambito dei programmi *Erasmus Traineeship*, il **Consiglio** può assegnare fino ad un massimo di 10 CFU, a seguito di valutazione positiva del periodo di mobilità. I CFU suddetti possono essere ripartiti in parte sui CFU delle attività a scelta dello studente, se non già utilizzati e, in parte, sui CFU del lavoro di tesi di Laurea. L'entità delle assegnazioni dei CFU sarà valutata e deliberata caso per caso dal **Consiglio**. Il Consiglio di Dipartimento delibera i criteri per il riconoscimento dei CFU conseguiti nell'ambito dei programmi *Erasmus Traineeship* e da assegnare tra i CFU a scelta dello studente. Il numero di CFU da riconoscere ad ogni altra attività didattica integrativa svolta all'estero che non rientri nei programmi *Erasmus Traineeship* verrà stabilito dal **Consiglio**.

7. Al termine del periodo di permanenza all'estero, sulla base della documentazione e della certificazione esibita dallo studente e/o sulla base della documentazione e della certificazione fornita direttamente dall'Università ospitante, il **Consiglio** emana la delibera relativa al riconoscimento delle frequenze, delle attività formative, con i relativi settori scientifico-disciplinari, dei CFU e dell'esito dell'eventuale accertamento del profitto, in modo che siano direttamente riferibili ad attività formative previste nel Piano di studio dello studente.
8. Lo studente può presentare al **Consiglio** istanza di riconoscimento in itinere delle attività formative svolte presso università estere diverse da quelle autorizzate, motivando adeguatamente la ragione della difformità. Su tali istanze il **Consiglio** esprime parere con urgenza.
9. La delibera del **Consiglio** ai fini del riconoscimento non è necessaria nel caso in cui, nell'ambito di programmi di scambio, siano state approvate dal Consiglio di Dipartimento tabelle di equivalenza tra attività formative tenute presso le università coinvolte.
10. Copia delle delibere del **Consiglio** per il riconoscimento delle attività formative degli studenti in mobilità deve essere trasmessa all'Ufficio Speciale Erasmus e, per le mobilità non Erasmus, all'Ufficio Speciale Relazioni Internazionali.
11. L'Università della Calabria favorisce gli scambi di studenti con Università estere secondo un principio di reciprocità, mettendo a disposizione degli studenti ospiti le proprie risorse didattiche e offrendo supporto organizzativo e logistico agli scambi. Tali scambi devono avvenire secondo convenzioni preventivamente approvate dall'Università.
12. I docenti del Corso di Studio che esaminano uno studente in mobilità di scambio (*incoming*) utilizzano le procedure previste per gli studenti dell'Università della Calabria di cui al Regolamento Didattico di Ateneo.

ART. 19 - PROVA FINALE PER IL CONSEGUIMENTO DEL TITOLO E COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLA PROVA FINALE

1. La prova finale consiste nella **stesura di un elaborato scritto** da svolgersi sotto la guida di un relatore accademico nonché nella **sua presentazione orale** da parte dello studente alla Commissione apposita, seguita da una discussione sulle questioni eventualmente poste dai membri della Commissione. L'elaborato finale potrà riguardare l'approfondimento di un argomento del corso o la lettura ed interpretazione di uno o più articoli scientifici o un semplice progetto o il lavoro svolto durante l'eventuale attività di tirocinio.
2. Per sostenere la prova finale prevista per il conseguimento del titolo di studio, lo studente deve aver acquisito tutti i CFU previsti dall'Ordinamento Didattico e dal suo piano di studi tranne quelli relativi alla prova finale stessa, ed essere in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi universitari.
3. Ai fini del superamento della prova finale è necessario conseguire il punteggio minimo di sessantasei centodecimi. Il punteggio massimo è di centodieci centodecimi con eventuale attribuzione della lode.
4. Il voto finale con il quale è conferito il titolo di studio, espresso in centodecimi, è determinato, in caso di superamento della prova, attribuendo un incremento, variabile da 0 ad un massimo di 9 punti, alla media ponderata (espressa in 110-mi) dei voti riportati nelle prove di verifica relative ad attività didattiche che prevedono una votazione finale, assumendo come peso il numero di CFU associati alla singola attività didattica, ed attribuendo il valore numerico di 33 agli esami conseguiti con lode. I punti di incremento sono attribuiti come segue:
 - fino a un massimo di 5 sulla base della valutazione di merito della prova finale effettuata dalla commissione (di cui massimo 4 punti da assegnare su indicazione del relatore accademico);
 - 3 punti per chi sostiene la prova finale entro il 31 dicembre successivo alla conclusione del 3° anno dall'anno di prima immatricolazione;
 - 1 punto per chi sostiene la prova finale entro il 31 dicembre successivo alla conclusione del 4° anno dall'anno di prima immatricolazione;
 - 1 punto per gli studenti che, nell'ambito di programmi riconosciuti di formazione all'estero, abbiano superato almeno un esame curriculare e/o svolto la tesi.
5. Il punteggio finale viene arrotondato all'intero più vicino. La lode può essere attribuita se il punteggio finale non è inferiore a 113 e la commissione è unanime nell'attribuzione.
6. La data di conferimento del titolo è quella del completamento della prova finale. Il Dipartimento, su proposta del **Consiglio**, può prevedere la proclamazione in forma pubblica del conferimento del titolo di studio al termine di tale prova o in una o più cerimonie pubbliche annuali, eventualmente insieme con altri Corsi di Laurea.

7. I diplomi dei titoli di studio riporteranno apposita annotazione della non comparabilità, a causa della diversa modalità di determinazione della stessa, della votazione finale riportata con quelle analoghe dei titoli di studio rilasciati in base alla normativa preesistente.
8. Le prove finali per il conferimento di titoli universitari sono pubbliche. Lo studente che intende sostenere la prova finale ne fa domanda agli Uffici Didattici del Dipartimento secondo le tempistiche previste dalle modalità organizzative predisposte dal Dipartimento e dai regolamenti vigenti.
9. L'elaborato finale, corredato dalla firma di almeno un relatore accademico, deve essere presentato dal candidato ai competenti uffici amministrativi almeno 15 giorni prima della prova finale o, comunque, secondo le tempistiche previste dalle modalità organizzative predisposte dal Dipartimento e dai regolamenti vigenti. L'elaborato finale può essere presentato su supporto informatico, firmato dal relatore accademico e dal candidato anche mediante l'apposizione di firma digitale basata sul certificato elettronico emesso da certificatore qualificato.
10. Nella domanda lo studente indica il relatore che lo assiste nella preparazione dell'elaborato finale ed è presente alla prova finale. Il relatore può essere un docente di ruolo, supplente o a contratto, ovvero un ricercatore, anche se afferente ad altro Dipartimento dell'Ateneo, purché svolga attività formative nell'ambito del Corso di Laurea in Ingegneria Alimentare. Nel caso di prova finale collegata all'attività di tirocinio, il relatore è il "tutor accademico" del tirocinio.
11. Il correlatore è una figura facoltativa, che ha la funzione di affiancare il Relatore nell'assistenza e guida del laureando durante lo svolgimento della tesi. Egli viene indicato dal Relatore al laureando, è, di norma, un esperto, docente universitario e non, italiano o straniero, di provata competenza nell'argomento della tesi prescelta. Nel caso di prova finale collegata all'attività di tirocinio, il correlatore può essere il "tutor aziendale" del tirocinio.
12. Il relatore è membro effettivo della Commissione per la valutazione della prova finale relativa al medesimo candidato ma può essere sostituito da un membro supplente solo in caso di assenza giustificata o sopravvenuto impedimento.
13. Le date delle prove finali sono definite e rese pubbliche dal **Consiglio** almeno un mese prima dell'inizio delle sessioni, prevedendone almeno una al termine di ciascuna sessione delle prove di accertamento del profitto ed una alla fine dell'anno solare.
14. Lo studente che abbia maturato tutti i CFU previsti dal suo piano di studi può conseguire il titolo di studio indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'università.
15. La Commissione per la valutazione della prova finale è nominata dal Direttore del Dipartimento su proposta del Coordinatore del **Consiglio**. La Commissione è composta da un minimo di cinque membri, di cui almeno tre professori e/o ricercatori dell'Ateneo, di cui almeno due professori di ruolo dell'Ateneo, responsabili di uno o più insegnamenti a essi affidati dal Dipartimento di riferimento del Corso di Laurea.
16. Possono far parte della Commissione docenti di ruolo, supplenti o a contratto, ricercatori anche se afferenti ad altro Dipartimento dell'Ateneo.
17. Di norma, Presidente di Commissione è il Coordinatore del **Consiglio** se ne fa parte, o il professore di prima fascia con la maggiore anzianità di ruolo. Al Presidente spetta garantire la piena regolarità dello svolgimento della prova e l'aderenza delle valutazioni conclusive ai criteri generali stabiliti dal **Consiglio**. Per motivate ragioni di opportunità, il Coordinatore del **Consiglio** può proporre al Direttore del Dipartimento la nomina di un professore di ruolo quale Presidente della Commissione.
18. Il Presidente designa tra i componenti della Commissione il Segretario incaricato della verbalizzazione.
19. Il verbale è redatto contestualmente alla prova, anche con modalità informatizzate, e immediatamente sottoscritto dal candidato e da tutti i componenti della commissione.
20. Il Presidente della Commissione è tenuto a trasmettere all'ufficio competente i verbali delle prove effettuate al termine delle prove stesse.

ART. 20 - STUDENTI REGOLARMENTE IN CORSO, NON REGOLARMENTE IN CORSO E FUORI CORSO

1. Per essere iscritto regolarmente in corso al secondo anno lo studente impegnato a tempo pieno deve aver acquisito entro la data di inizio dei corsi del secondo anno un numero di CFU pari a 36. Per essere iscritto regolarmente in corso al terzo anno lo studente impegnato a tempo pieno deve avere acquisito entro la data di inizio dei corsi del terzo anno un numero di CFU pari a 72.

2. Lo studente impegnato a tempo pieno che non soddisfi le condizioni di cui al comma precedente può iscriversi in qualità di studente non regolarmente in corso.
3. Viene considerato fuori corso lo studente che, pur avendo seguito il corso di studio per l'intera sua durata, non abbia acquisito entro il 31 dicembre immediatamente successivo alla fine dell'ultimo anno di iscrizione tutti i CFU richiesti per il conseguimento del titolo.
5. Gli studenti non regolarmente in corso e gli studenti fuori corso possono essere oggetto di specifiche attività di tutorato, individuali e di gruppo, volte ad aiutarli nel superamento delle difficoltà incontrate.
6. Fatte salve le eventuali propedeuticità in essere, gli studenti non regolarmente in corso possono frequentare le attività formative previste per l'anno di corso cui sono iscritti e sostenere le relative prove di accertamento del profitto.

ART. 21 - RINUNCIA AGLI STUDI E DECADENZA

1. La rinuncia agli studi si ottiene, previo accertamento dell'inesistenza di carichi pendenti, compilando la relativa domanda utilizzando gli appositi strumenti informatici predisposti dall'ateneo. Lo studente dovrà altresì presentare presso i competenti uffici dell'Ateneo copia della domanda, unitamente al proprio libretto universitario.
2. Si decade automaticamente dalla qualifica di studente se non si supera alcun esame o verifica del profitto entro tre anni solari dalla data di prima immatricolazione o iscrizione all'Università, o non si conseguono almeno 60 CFU previsti dall'ordinamento didattico del Corso di Studio entro i cinque anni solari dalla data di prima immatricolazione o iscrizione all'Università. I periodi di sospensione, regolarmente richiesti con l'apposito modulo, non sono valutati ai fini del calcolo della decadenza.
3. Lo studente che abbia rinunciato agli studi o che sia incorso nella decadenza può chiedere il riconoscimento della precedente carriera. Il *Consiglio* valuta se riconoscere parzialmente o totalmente la precedente carriera, anche in termini di crediti formativi.
4. La domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della precedente carriera deve essere compilata utilizzando gli appositi strumenti informatici predisposti dall'ateneo e indirizzata al Coordinatore del Corso di Laurea in Ingegneria Alimentare e presentata agli uffici didattici del Dipartimento tra il 1° agosto e il 10 settembre. Il *Consiglio* dovrà esprimersi entro il 30 settembre.
5. Alla domanda di cui al comma precedente deve essere allegata autocertificazione attestante l'anno di immatricolazione, la denominazione di ciascuna delle attività formative per le quali lo studente ha superato la relativa prova, la data del superamento e la votazione eventualmente riportata. Coloro i quali provengano da altra Università sono tenuti, inoltre, ad allegare i programmi di ciascuna attività formativa.

ART. 22 - DISPOSIZIONI SUGLI OBBLIGHI DI FREQUENZA

1. La frequenza degli insegnamenti è obbligatoria. Il *Consiglio* prevede idonei sistemi di verifica della frequenza ai corsi.

ART. 23 - AUTOVALUTAZIONE, VALUTAZIONE PERIODICA, ACCREDITAMENTO

1. Il Corso di Studio, tramite il Gruppo di Gestione AQ, collabora con il Presidio di Qualità di Ateneo per tutte le procedure connesse all'Accreditamento Iniziale e Periodico, alla Valutazione Periodica dell'efficacia e dell'efficienza delle attività formative e al potenziamento delle attività di autovalutazione e di Assicurazione della Qualità della formazione.
2. Il Gruppo di Gestione AQ, nominato dal *Consiglio*, è, di norma, costituito da: il Coordinatore del *Consiglio*, il Manager Didattico, ovvero altro personale degli uffici didattici del Dipartimento, un Rappresentante degli Studenti e due o più docenti del *Consiglio*.